

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali quale requisito di partecipazione alla gara di appalto pubblico in materia di rifiuti

di Gaetano Alborino

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nella formulazione vigente dell'articolo 212, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no), di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Il possesso dell'iscrizione all'Albo è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori, a norma dell'articolo 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e no, ancorché esso non sia previsto dal bando di gara come requisito di partecipazione.

La mancanza di tale titolo abilitativo non consente la partecipazione ad una gara di appalto pubblico, e qualora pure vi sia stata l'aggiudicazione del servizio, essa va indubbiamente annullata.

“L'iscrizione all'Albo determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione”.

Tale importante principio di diritto, in linea con pregressa giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308) è stato recentemente ribadito dal **Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2022, n. 973**.

Le sanzioni penali

Il mancato possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali determina, oltre all'esclusione dalla gara di appalti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni penali.

L'articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: *«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».*

La mancata iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, se e quando richiesta ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, configura il reato di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.